



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 397 del 2013, proposto da:
Camuna Idroelettrica S.p.A., Aldo Franceschetti in proprio e Capogruppo Ati -
Ar.Co. Lavori Soc. Coop. Cons., rappresentati e difesi dagli avv. Orio De Marchi,
Alberto Ondei, con domicilio eletto presso Orio De Marchi Adv. in Trieste, via
Fabio Severo 20;

contro

Comune di Lusevera, rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Zgagliardich, con
domicilio eletto presso Gianni Zgagliardich in Trieste, via Filzi 4;

nei confronti di

Nagostinis S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Mainardis, con domicilio
eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7; I.C.E.
S.r.l.;

per l'annullamento

-del provvedimento di aggiudicazione definitiva, determinazione amministrativa del Comune di Lusevera n. 28/LP rg det. 251/13 dd. 14.11.2013, nonché del provvedimento di aggiudicazione provvisoria, determina amministrativa n. 23/LP del Comune di Lusevera adottato in data 11.10.2013, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori e consequenziali con conseguente riforma dell'esito di gara ed assegnazione in favore della ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Lusevera e di Nagostinis S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 il dott. Enzo Di Sciascio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La ricorrente, che ha partecipato alla gara di cui in oggetto, impugna l'aggiudicazione definitiva alla controinteressata e tutti i provvedimenti ad essa presupposti, ivi compresa la sua esclusione dalla gara stessa.

Al riguardo deduce diversi ed articolati motivi di eccesso di potere e violazione di legge.

Si sono costituiti in giudizio la controinteressata aggiudicataria e il Comune intimato, che ha dedotto l'irricevibilità del ricorso per tardività.

Ad avviso del Collegio il ricorso è irricevibile.

Invero la contestata esclusione è stata comunicata alla ricorrente dal Presidente della Commissione giudicatrice nell'udienza pubblica del 4.10.2013, in quanto il bando di gara disponeva, al punto 13, che requisito indispensabile per l'ammissione fosse l'aver riportato, per l'offerta tecnico – qualitativa, un punteggio eguale o superiore a punti 50.

A detta seduta pubblica partecipava un rappresentante della società ricorrente, onde si realizzava, ai sensi della giurisprudenza (CDS V Sez. n.6824/2013) citata dal Comune e che il Collegio condivide, la piena conoscenza, da parte dell'istante, della lesività dell'atto, che andava pertanto impugnato nei successivi 30 giorni.

Il ricorso in esame è stato invece notificato al Comune in data 13.12.2013. ben oltre il termine di legge.

Esso va pertanto dichiarato irricevibile.

Le spese possono essere compensate nei confronti di entrambe le parti intimate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente

Enzo Di Sciascio, Consigliere, Estensore

Manuela Sinigoi, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)